

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro II - Del processo di cognizione**  
**Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro**

### **Art. 439 Cambiamento del rito in appello**

La corte di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli [articoli 426](#) e [427](#).